Elenco delle variazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (in carattere barratoil testo soppresso, in carattere grassetto il testo aggiunto)

Note di lettura: in carattere barrato il testo soppresso, in carattere **grassetto** il testo aggiunto, in carattere *corsivo* il commento alla variazione.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone ... omissis...

- 2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A)
- b. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliere.

Art. 23, comma 2: il comma viene modificato per ricondurre l'arrotondamento delle frazioni di superfici di pubblicità al mezzo metro quadrato. In continuità con la gestione degli anni precedenti infatti, la norma dell'arrotondamento al mezzo metro quadrato era prevista anche all'art. 11, secondo periodo, del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio per le Pubbliche Affissioni" (approvato con delibera di C.C. n. 37 del 10/05/1995 e ss.mm.ii.)

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, con arrotondamento delle fra-

zioni al metro quadrato superiore. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 20 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

...omissis...

- 4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 4 bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione;

...omissis...

8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero in base a tariffa giornaliera.

...omissis...

12. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 12,00 € 5,00.

Art. 25, comma 1: coerentemente con l'arrotondamento delle superfici di pubblicità al mezzo metro quadrato (art. 23, comma 2), viene modificato anche l'art. 25) comma 1 del regolamento del canone. Inoltre, allo stesso comma 1 viene aggiunta la disciplina per la determinazione del canone nel caso di messaggi plurimi pubblicitari (es. "impianti freccia") di aziende diverse su un unico impianto;

Art. 25, comma 4: viene modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'art. 1, comma 848 della Legge n. 178/2020, che ha modificato il comma 831 della L. 160/2019;

Art. 25, comma 4 bis: l'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, introduce l'art. 831 bis alla L.160/2019, disciplinando il canone dovuto per l'occupazione con infrastrutture di comunicazione elettronica (esempio: antenne di telefonia). Il nuovo articolo 4 bis del regolamento del canone recepisce, per completezza di materia, la nuova normativa appena descritta.

Art. 25, comma 8: viene chiarito che il canone per le occupazioni temporanee si applica a tariffa giornaliera e vengono tolti i riferimenti (fuorvianti) alle ore di effettiva occupazione e alle fasce orarie. La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è poi soggetta alle le riduzioni (queste sì per fasce orarie) previste dal successivo articolo 28, comma 1, lett. r) del regolamento del canone;

Art. 25, comma 12: il pagamento minimo del canone viene portato da 12,00 \in a 5,00 \in , perché l'attuale tariffa minima per le esposizioni pubblicitarie annuali è pari a \in 11,362 e, di conseguenza, mantenendo i 12,00 \in molte casistiche verrebbero escluse dal pagamento annuale. In questo contesto, che l'art. 20 lett. b) del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e non Tributarie prevede per le entrate patrimoniali un importo minimo di \in 12,00, ma è possibile derogare a tale disposizione in base a quanto previsto dall'art. 6 dello stesso Regolamento, che testualmente recita "Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate".

Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni

- **1.** Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
- a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza, è prevista una riduzione del 50%;

- d) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- e) Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- f) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50%; è aumentata del 50%.
- g) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- h) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- i) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché' con seggiovie e funivie, si applica una riduzione del 50%;
- j) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica un aumento del 30%;
- k) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 30% per le occupazioni in categoria 2;
- I) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- m) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il versamento spontaneo, anche rateizzato, venga effettuato oltre i termini previsti dal presente regolamento. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- n) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;)
- o) Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili, è prevista una riduzione del 70%; Soppressa.
- p) Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- q) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;

- r) Per le occupazioni temporanee, la tariffa è ridotta per fasce orarie di occupazione, come di seguito riportato:
 - Fino a 3 h riduzione percentuale 50%;
 - Da 3h a 8 h riduzione percentuale 30%;
 - Da 8 h a 24 h tariffa intera giornaliera.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

- **2.** Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Art. 28, comma 1: viene inserito il numero 1, in precedenza assente, per meglio identificare il comma primo;

All'art. 28, comma 1, lettera f): viene stabilita la percentuale fissa del 50% di maggiorazione, perché il testo lasciava intendere che ogni maggiorazione doveva essere deliberata. In continuità con la gestione degli anni precedenti, la stessa percentuale di aumento del 50% era prevista anche al punto 4 della tabella riportata all'art. 79, comma 1, del previgente "Testo Unico Regolamenti Entrate Comunali" (delibera di C.C. n. 50 del 29/12/2008 e ss.mm.ii.)

All'art. 28, comma 1, lettera i): viene eliminato il riferimento al "soprassuolo e sottosuolo stradale", al fine di evitare equivoci tra la disciplina delle occupazioni realizzate con cavi e condutture per la gestione delle reti dei servizi pubblici con la disciplina inerente atre tipologie si occupazione del sottosuolo e del soprassuolo (ad esempio quelle previste dalle successive lettere p) e q) dello stesso art. 28 comma 1).

Art. 28, comma 1, lettera o): viene soppressa perché le riduzioni per le fattispecie da essa previste sono disciplinate dalle successive lettere p) e q);

Art. 28, comma 2: viene inserito il numero 2 in luogo del numero 1, per indicare il comma secondo.

Articolo 30 - Termini per il versamento del canone

...omissis...

5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, , anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali

la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione **delle proprie utenze** delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Art. 30, comma 5: analogamente a quanto più sopra ricordato relativamente alla modifica dell'art. 24 comma 4 (e introduzione del 4 bis) del Regolamento canone unico patrimoniale, in virtù della variazione del comma 831 della L. 160/2019 ad opera dell'art. 1, comma 848 della Legge n. 178/2020, deve essere modificato anche l'art. 30 comma 5;

Articolo 32 - Maggiorazioni ed indennità

...omissis...

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 31 comma 3 del presente Regolamento.

...omissis...

Art. 32, comma 2: il riferimento (errato per refuso) all'articolo 27 comma 3 viene sostituito col riferimento (corretto) all'articolo 31 comma 3;

Articolo 33 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e non Tributarie, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 25/06/2020.

Art. 33 comma 1: viene eliminato un refuso.

Articolo 46 - Vigilanza sanzioni amministrative

...omissis...

3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 29 31.

Art. 46, comma 3: il riferimento (errato per refuso) all'articolo 29 viene sostituito col riferimento

Articolo 47 - Norme transitorie

omissis

4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Art. 47, comma 4: viene introdotto ex novo il comma 4 al fine di assicurare agli utenti la possibilità di adeguarsi, in un lasso di tempo adeguato, alla nuova normativa del canone unico, in termini di ottenimento delle concessioni e/o autorizzazioni.

Elenco delle variazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati

Note di lettura: in carattere barrato il testo soppresso, in carattere **grassetto** il testo aggiunto, in carattere *corsivo* il commento alla variazione.

Art. 5 – Riduzioni e maggiorazioni

...omissis...

- 5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, effettuate dagli il canone è determinato in base alle tariffe definite dalla Giunta Comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dall'orario effettivo di occupazione indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
- 6. Per le occupazioni di mercato giornaliere di durata non inferiore a 15 giorni, si applica una riduzione del 50%. Soppresso.
- 7. Per le occupazioni di mercato giornaliere di cui ai precedenti commi da 3 a 7 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. m) non si applicano le riduzioni previste dall'art. 28 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 5 comma 5: per gli "spuntisti" il canone dovuto non è più fisso ma viene rapportato alle effettive dimensioni del posteggio ed ai settori alimentare/non alimentare.

Art. 5 comma 6: il comma viene soppresso perché per le occupazioni mercatali sono previste riduzioni specifiche, differenti da quelle previste nel regolamento del canone;

Art. 5 comma 7: sulla traccia della modifica del precedente comma 6, la variazione apportata al comma 7 intende rimarcare la differenza tra le specifiche occupazioni del suolo realizzate per i mercati (disciplinate appunto dal regolamento del canone mercati) dalle altre tipologie di occupazione del suolo (disciplinate invece dal regolamento del canone unico).

...omissis...